



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro

Home
Assicurazione
DATORI DI LAVORO
Oscillazioni del tasso
Oscillazione del tasso di premio

Oscillazione del tasso di premio

Dopo il primo biennio di attività

OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE (art. 24 M.A.T.)

L'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

A cosa serve

L' "oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL.

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno	riduzione
fino a 10	30%
da 11 a 50	23%
da 51 a 100	18%
da 101 a 200	15%
da 201 a 500	12%
oltre 500	7%

Chi può beneficiarne

Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Come ottenere la riduzione

L'Azienda deve presentare o spedire all'INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall'INAIL.

Il

modello

è disponibile presso tutte le

Sedi INAIL

insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.

La domanda può essere presentata online alla sezione
Punto Cliente

Valutazione e decisione

L'INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un

elenco contenente la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.

Applicazione della riduzione

La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Esempio

La richiesta di riduzione per l'anno 2010 può essere presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell'anno 2009.

La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).

Requisiti

Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative"); il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

A chi rivolgersi

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle Sedi INAIL

Modello di domanda

Istruzioni operative:

nota del 20 ottobre 2011
nota del 22 dicembre 2010
nota del 20 ottobre 2010
nota del 21 settembre 2009
nota del 13 novembre 2008

nota del 28 novembre 2006
nota del 22 novembre 2005
nota del 29 dicembre 2004
nota del 23 novembre 2004
nota del 12 febbraio 2001

FAQ

Informazioni generali sul sito Note legali - Privacy - URP - Responsabile della pubblicazione - Avviso all'utenza - Copyright © 2008 INAIL - Partita IVA 00968951004
Torna alla navigazione interna

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE
DELLE TARIFFE DEI PREMI (D.M. 12.12.2000 COME MODIFICATO
DAL D.M. 3.12.2010) DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ**

GENERALITÀ

L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, come recentemente modificato dal Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010 in relazione al quale l'INAIL ha dettato istruzioni con propria circolare n. 17 del 25 febbraio 2011, prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL in un apposito modulo di domanda (MOD. OT24).

La nuova disciplina ne ha articolato le percentuali secondo lo schema seguente:

Lavoratori - anno¹	Riduzione
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

Tale riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento.

La domanda di riduzione, dall'1.1.2013 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Punto Cliente presente sul sito www.inail.it per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere compilate tenendo conto della ubicazione delle Unità produttive medesime in relazione alla Sede INAIL competente.

¹ Criterio di calcolo degli operai-anno in ambito tariffario. In ambito tariffario le stime avvengono con attenzione al dettaglio di voce, pertanto le retribuzioni al numeratore sono quelle assicurate su ogni singola lavorazione. Il denominatore è valorizzato in modo differente a seconda del numero di infortuni occorsi alla PAT; in particolare, se nell'anno di stima la PAT ha denunciato su una determinata voce meno di 10 infortuni, si utilizza al denominatore la retribuzione media nazionale del grande gruppo a cui la voce appartiene (tabella di produzione DCSIT). Nel caso in cui le denunce siano invece pari o superiori a 10 si utilizza la retribuzione media desunta dalle retribuzioni dichiarate sugli infortuni. In entrambi i casi il numero degli operai/anno viene espresso senza decimali.

Nel caso di aziende con più Unità produttive gestite in forma accentrata (anche in via di fatto) deve essere formulata un'unica domanda.

§ 1 - STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

- una **scheda informativa generale**, che contiene le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, posizione assicurativa territoriale e Sede territoriale di competenza);
- la **domanda di riduzione**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente;
- la **dichiarazione del richiedente**, relativa alla ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (consapevolezza che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi; osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro).

§ 2 – COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo di domanda deve essere compilato on-line dal Datore di lavoro per l'Unità produttiva facente parte dell'azienda. Per Unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura definiti all'art.2, lettera "t", del D. Lgs. 81/2008.

§ 2.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Contiene i campi relativi a:

- l'anno per il quale si chiede la riduzione;
- la denominazione o la ragione sociale dell'azienda richiedente;
- il Codice Ditta assegnato dall'INAIL;
- il Codice della Sede INAIL competente;
- il Numero (o i Numeri) di PAT relativi all'Unità produttiva (od alle Unità produttive);
- La matricola INPS.

§ 2.2 DOMANDA DI RIDUZIONE

Devono essere indicati:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del richiedente;
- qualifica rivestita dal richiedente in ambito aziendale (titolare, rappresentante legale ecc).

§ 2.3 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Oggetto della dichiarazione del richiedente:

- 1 La consapevolezza che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
- 2 il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- 3 l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e

di igiene nei luoghi di lavoro richiesti dall'INAIL ed attuati nell'anno solare precedente.

Il richiedente, ammonito sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, verrà identificato attraverso la combinazione delle credenziali di accesso.

§ 2.4 AZIENDE CON PIÙ UNITÀ PRODUTTIVE

Nel caso di azienda con più Unità produttive, deve essere compilato un modulo di domanda per ciascuna di esse. È comunque possibile compilare un modulo unico per le Unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima Sede INAIL, sempreché sussistano, per tutte le Unità, le condizioni sopra descritte e siano stati attuati i medesimi interventi di miglioramento di cui al successivo § 4.

In tali casi, nella **scheda informativa generale** del modulo di domanda dovranno essere riportati i dati e le informazioni relativi ad una delle Unità produttive. I dati e le informazioni relativi alle altre Unità produttive dovranno essere riportati in specifici fogli aggiuntivi, che possono essere allegati al Modulo on-line. Nel caso di aziende con più Unità produttive e con posizione assicurativa territoriale gestita in forma accentrata, i requisiti previsti per l'accoglimento dell'istanza di cui al successivo § 3 dovranno sussistere per tutte le Unità produttive.

§ 3 - PRESUPPOSTI APPLICATIVI

In riferimento ai presupposti applicativi, si forniscono le precisazioni che seguono.

§ 3.1 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal D.M. 24 Ottobre 2007.

Nel caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Per quanto concerne la regolarità *assicurativa*, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell'azienda.

Anche nel caso sia riscontrata un'irregolarità assicurativa che produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

§ 3.2 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO

Il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Sul sito web INAIL – www.inail.it – è presente un questionario di autovalutazione a disposizione di coloro che vogliano verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento della riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

§ 3.3 INTERVENTI MIGLIORATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO

La specifica condizione riguardante l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro s'intende realizzata qualora all'interno dell'Unità produttiva (o delle Unità produttive) cui si riferisce la domanda siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento.

Nel caso in cui l'azienda abbia effettuato interventi migliorativi diversi da quelli indicati nel modulo di domanda, potrà compilare uno o più campi "Altro" posti nella sezione N del modulo, specificando la natura dell'intervento migliorativo, fermo restando che, anche nel caso gli interventi selezionati fossero tutti nella sezione Altro, essi, pur essendo non tipizzati, dovranno essere riconducibili ad almeno 2 diverse sezioni del modulo.

§ 4 – INTERVENTI MIGLIORATIVI

Si forniscono nel seguito alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore lettura dell'istanza di riduzione del tasso di tariffa e utili a evitare incertezze interpretative.

In termini generali, si precisa che, nel testo che segue, così come nel modello OT 24, per procedura si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, emessa dal datore di lavoro e nota ai lavoratori.

Si fa presente inoltre che per tutti gli interventi sotto riportati, a conferma di quanto realizzato, nell'azienda devono essere disponibili evidenze documentali, che saranno richieste per le verifiche eventualmente disposte dall'INAIL per il riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione nel modello OT 24 e nei suoi allegati.

Alcuni interventi espressamente indicati nei successivi paragrafi possono avere valenza pluriennale, essi infatti mantengono la loro validità negli anni sin quando l'azienda continua a mantenere ed attuare le procedure o le modalità operative oggetto dell'intervento (procedure, codici di pratica, il ricorso a personale o ditte qualificate, adozione di un sistema di gestione ambientale, ecc). È però necessario che l'azienda possa dimostrare anno per anno tale continuità di attuazione mediante la documentazione probante indicata nell'elenco presente sul sito web INAIL www.inail.it.

§ 4.1 SEZIONE A - INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

Per alcuni interventi di questa sezione è necessario compilare i relativi allegati, come descritto di seguito.

Lettera a)

L'intervento si riferisce all'adozione, da parte dell'azienda, di comportamenti coerenti con i criteri propri della Responsabilità Sociale delle Imprese (RS), mutuati dalla Guidance UNI ISO 26000:2010.

Per il riconoscimento del beneficio è necessario compilare l'Allegato I.

Tale allegato tiene prioritariamente conto delle connessioni di modelli di responsabilità sociale con la tematica della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle ricadute positive che ne conseguono, anche in termini sociali ed ambientali.

Per la compilazione del questionario di cui all'allegato I si forniscono le istruzioni di seguito dettagliate.

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato I

A testimonianza dell'adozione e del mantenimento di modelli di responsabilità sociale, l'azienda dovrà inizialmente barrare la casella QUESITO PRELIMINARE attraverso cui dichiara di aver seguito la UNI ISO 26000.

È inoltre obbligatorio che l'azienda risponda ai quesiti da 1 a 3.

L'azienda deve anche selezionare, tra quelli riportati tra il n. 4 e il n. 20, un numero di interventi tali da raggiungere il punteggio di 100, soglia minima necessaria per richiedere il beneficio. Tale punteggio può essere ottenuto come somma dei punteggi relativi ad interventi differenti.

Qualora i quesiti prevedano la possibilità di scelta tra più attività, vanno barrate le caselle corrispondenti alla specifica attività realizzata, in aggiunta alla risposta affermativa prevista per i quesiti stessi.

La risposta ai quesiti 1, 2 e 3 deve essere data secondo le seguenti indicazioni:

quesito n.1: barrare solo se si è effettuato un monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza attraverso l'utilizzo di indicatori pertinenti (ad esempio indice di frequenza, indice di gravità, rapporto di gravità);

quesito n.2: barrare se si è effettuata almeno una delle tre attività specificatamente previste, a riprova di un'attività di formazione mirata ed efficace (ad esempio numero ore di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (SSL)/numero ore di formazione specifiche totali);

quesito n.3: barrare se si sono effettuate almeno due delle attività previste, a riprova dell'attenzione usata dall'azienda nella selezione di fornitori e appaltatori (ad esempio attraverso il monitoraggio periodico del comportamento delle ditte esterne).

I quesiti da 4 a 20 rappresentano ambiti applicativi di diversa priorità, propri di un modello di responsabilità sociale sviluppato e mantenuto; il differente peso ad essi attribuito, espresso attraverso il diverso punteggio riportato in corrispondenza di ciascuna domanda, indica la differente significatività che i principi, i temi fondamentali, gli aspetti specifici considerati hanno in termini di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, anche in riferimento, ad esempio, a modelli di prevenzione integrata, a forme di prevenzione in ottica di genere, a soluzioni per conciliare tempi di vita/tempi di lavoro.

Per ogni attività segnalata devono essere disponibili, da parte dell'azienda, evidenze documentali di quanto realizzato.